



TRIBUNALE di ALESSANDRIA

Linee guida per lo svolgimento delle udienze nel periodo 12 maggio-31 luglio 2020

Il Presidente

Visto l'Art. 83 comma 7 decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, integrato dall'art. 36 del decreto-legge n. 23-2020,

Ritenuto di dover contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, con riferimento al periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020,

sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati,

d'intesa con il Presidente della Corte d'appello, con il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino e con il Procuratore della Repubblica di Alessandria,

al fine di evitare assembramenti all'interno di questo ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, nonché di risparmiare a testimoni, consulenti e periti gli spostamenti sul territorio necessari a recarsi presso il Tribunale con rischio di diffusione del contagio, nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,

adotta

le seguenti misure organizzative.

SETTORE DIBATTIMENTALE

tenuto conto della scopertura dei giudici del dibattimento pari al 50% e dei gravosi ruoli individuali, che prevedono la fissazione dei processi non prioritari da febbraio 2021 in avanti,

ritenuta l'assoluta necessità di procedere alla trattazione dei processi con misura cautelare o di sicurezza provvisoria in corso nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020 al fine di evitare che, terminato il periodo di emergenza, gli impegnativi ruoli debbano essere 'sovvertiti' per individuare gli 'spazi' necessari alla trattazione prioritaria di tali procedimenti;

ritenuta l'assoluta necessità di trattare - per l'analoga motivazione di evitare il collasso del ruolo del Collegio A (notoriamente più oberato dell'altro, ma caratterizzato da un'unica misura cautelare pendente) - anche le istruttorie di imputati liberi, esclusivamente nei procedimenti in cui i testi non siano superiori a due e l'imputato sia unico;

considerato che per le udienze dibattimentali (fatta eccezione per la partecipazione a distanza dei soggetti detenuti), a differenza dalle udienze civili non è prevista la partecipazione delle parti mediante collegamenti da remoto (art. 83 c. 7 lett. F D.L. n. 18-2020), né "lo svolgimento delle udienze mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice" (art. 83 c. 7 lett. H D.L. cit.), ma tali attività - non vietate - potranno essere fatte oggetto di specifica richiesta individuale;

ritenuto, pertanto, che con il consenso degli interessati l'eventuale discussione da remoto, nonché l'eventuale trattazione scritta della discussione possa contemperare l'esigenza di massima tutela della salute dei soggetti interessati con la minima forma di contatto fra le parti nel corso di (successive) udienze, particolarmente brevi in funzione della celerità della definizione dei processi,

ritenuto che la proposta rivolta al Consiglio dell'Ordine riguardo alle "modalità che favoriscano la partecipazione alla stessa di un unico difensore, eventualmente designato dal locale Consiglio dell'Ordine, all'unico scopo di consentire la costituzione del rapporto processuale" previste dalla Delibera Plenaria 1° aprile 2020 (Pratica num. 186/VV/2020) è stata respinta (con Delibera 1 aprile 2020) ed è

stata nuovamente proposta nell'incontro in data 20 aprile 2020, limitatamente al periodo successivo all'8 giugno 2020 (cfr. anche Delibera COA 22 aprile 2020)

ritenuto che, fino al 7 giugno 2020 non sarà possibile procedere a rinvii ad udienza fissa (che avrebbero permesso il risparmio delle notifiche: Cass., n. 34474 del 06/06/2019), e, pertanto, il rinvio a nuovo ruolo – con apposito provvedimento da notificare - dovrà essere la regola generale, mentre a partire dall'8 giugno 2020 tutti i processi saranno "chiamati" in udienza, anche al solo fine di rinviarli, con avviso orale al difensore presente;

richiamato il Protocollo per lo Sportello Virtuale Penale, che dovrà consentire ai difensori un massivo accesso da remoto, evitando quanto più possibile gli accessi al Palazzo di Giustizia,

adotta

le seguenti **linee guida** vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze dibattimentali (art. 83 c. 6 e 7 D.L. n. 18-2020):

- la celebrazione di tutte le udienze penali pubbliche avverrà a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale,
- sarà consentita la presenza dei giornalisti (art. 473 c. 2 cpp), in numero non superiore a due;
- la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto (art. 83 c. 12 D.L. n. 18-2020);
- tutti i processi saranno trattati in aule di dimensioni tali da garantire la distanza di sicurezza fra le parti; i locali saranno mantenuti costantemente aerati, evitando tendenzialmente l'impiego di aria condizionata; i presenti indosseranno mascherine;

* * *

I processi con imputati sottoposti a misura cautelare o misura di sicurezza provvisoria nel medesimo procedimento saranno trattati, senza necessità di richiesta o consenso, con riferimento a tutti gli imputati anche se non sottoposti a misura e per l'adempimento di tutti gli incumbenti (con applicazione, in materia di

richiesta di rinvio, delle regole ordinarie del codice di rito che disciplinano l'impedimento a comparire).

Saranno altresì trattati, in quanto individuati come “prioritari”, nonché compatibili con le esigenze sanitarie, a partire dal 12 maggio 2020, da parte dei giudici togati, i seguenti processi:

- 1) udienze filtro per procedimenti provenienti dall'Ufficio Gip-Gup (oltre a tutte le udienze filtro per procedimenti con misura, *ut supra*);
- 2) udienze istruttorie del collegio A – anche in assenza di misura - in cui l'imputato sia unico e i testi non siano superiori a due.
- 3) udienze dibattimentali fissate per esame imputato e discussione (di riti alternativi, del dibattimento);
- 4) Tutti gli incidenti di esecuzione (con imputato detenuto collegato da remoto, se si trova nella circoscrizione).

La trattazione di tutte le discussioni (di riti alternativi, del dibattimento), oltre che con le modalità previste dal codice, come sopra integrate, potranno essere rinviate su richiesta della difesa (a titolo “di cortesia”: Cass., Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014), oppure, ancora, potranno svolgersi – su richiesta della medesima difesa – con le seguenti modalità:

- 1) richiesta – da parte di tutti i difensori - di discussione da remoto (con Teams), alla quale farà seguito l'udienza effettiva di conferma delle conclusioni e repliche con la conseguente camera di consiglio e la lettura del dispositivo in aula;
- 2) richiesta – da parte di tutti i difensori - di trattazione scritta alla quale farà seguito l'udienza effettiva di conferma delle conclusioni e repliche con la conseguente camera di consiglio e la lettura del dispositivo in aula.

Su esplicita richiesta del difensore, l'esame dell'imputato potrà avvenire via teams oppure potrà essere sostituito da una memoria difensiva o, ancora, rinviato ad udienza fissa successiva al 30 giugno 2020.

* * *

Ai sensi dell'art. 83 c. 7 D.L. 18-2020 lett. G)

E' previsto il

rinvio

a nuovo ruolo di tutte le altre udienze nei procedimenti penali dibattimentali a data successiva al 30 giugno 2020 con apposito provvedimento da notificare agli interessati, ivi comprese tutte le udienze fissate davanti ai Giudici Onorari fino all'8 giugno 2020.

* * *

I procedimenti già rinviati ex lege dal 9 marzo all'11 maggio 2020, se rientranti nelle categorie di assoluta priorità, come sopra individuate, saranno fissati dai giudici togati, compatibilmente con il ruoli individuali, a partire dal 12 maggio 2020.

I procedimenti pendenti davanti ai Giudici Onorari, rinviati *ex lege* dal 9 marzo all'11 maggio 2020 e rinviati *de plano* per effetto delle presenti Linee Guida fino al 7 giugno 2020, saranno rifissati dall'8 giugno 2020 in poi, ad iniziare dalla discussioni.

* * *

Dall'8 giugno 2020 i processi fissati saranno tutti trattati in udienza: fino al 30 giugno 2020, non sarà svolta attività istruttoria (né dovranno essere citati testimoni, consulenti, periti), nei processi monocratici relativi ad imputati non sottoposti a misura; i processi monocratici fissati per tale incombente saranno rinviati d'ufficio dal Giudice con avviso orale.

Con riferimento all'udienza filtro, il Giudice indicherà, con provvedimento tempestivamente comunicato al CDO e alla CP, gli orari scaglionati ai quali saranno trattati i processi al fine di evitare – rigorosamente - eventuali assembramenti. I difensori potranno avanzare richiesta scritta di trattazione di questioni preliminari o di riti alternativi o definizioni in fase preliminare oppure procedere alla relativa discussione orale o, ancora, avanzare (anche direttamente in udienza) richiesta di rinvio di cortesia (salvi i diritti di prima udienza: es. lista testi, costituzione di PC, ecc.).

* * *

Si invitano i difensori ad avanzare le istanze previste nelle seguenti Linee Guida (via PEC all'indirizzo indicato nel Protocollo per lo Sportello Virtuale) nei seguenti termini anteriori all'udienza:

1. rinvio di cortesia (escluso nei processi con misura e per tutte le udienze istruttorie), almeno 5 giorni prima
2. memoria di trattazione scritta di ogni questione o richiesta di riti almeno 5 giorni prima
3. richiesta di collegamento da remoto per le discussioni, almeno 5 giorni prima
4. richiesta di discussione scritta, almeno 20 giorni prima (con eventuale memoria contenente le dichiarazioni dell'imputato); il PM depositerà la sua memoria entro 10 giorni prima; l'eventuale parte civile 7 giorni prima e il difensore entro 5 giorni prima.

Le richieste oggetto del presente provvedimento trasmesse all'indirizzo PEC della Cancelleria del dibattimento (e alla PEO della segreteria del PM titolare del procedimento) si considerano ritualmente depositate senza ulteriori oneri di verifica per le parti private.

SETTORE GIP-GUP

1 – udienze (preliminari, camere consiglio, ecc.) rinviate d'ufficio (provvedimento fuori udienza) sino a tutto il 7.6.20 tranne che per i detenuti, a meno che facciano richiesta di rinvio.

Questa misura si giustifica con l'esiguo numero di giudici in servizio, che ha costretto i due residui ad alternarsi con i turni e con il disbrigo di tutte le urgenze sino al 11.5.20; nel periodo 11.5.20-8.6.20 (e quindi per circa un mese) si farà un po' di ordine e si faranno misure (con i relativi interrogatori di garanzia), abbreviati con detenuti, ecc.;

2 – dal 8.6.20 si riprenderà l'attività di udienza ma con le seguenti modalità:

1) le camere di consiglio a partecipazione facoltativa (e quindi patteggiamenti, ecc.) saranno trattate soltanto nel caso in cui le parti

dichiarano che non intendono comparire (eventualmente depositando memorie, come per esempio le opposizioni all'archiviazione). Infatti, esse si tengono negli uffici del giudice che sono piccoli e non permettono di rispettare le distanze;

2) le camere di consiglio a partecipazione necessaria (per esempio, incidenti probatori) saranno trattate solamente nel caso in cui le parti prestino il consenso alla celebrazione delle udienze da remoto e sempre che si tratti di attività compatibile con tale modalità (esempio: il conferimento di incarico peritale e l'esame del perito: perito dal giudice e parti presso il loro ufficio), ovvero che possa essere svolta (in conseguenza del numero limitato di parti e sempre che l'aula sia disponibile) nell'aula di udienza GUP; l'audizione di un solo testimone (non in modalità protetta) è compatibile con la celebrazione dell'incidente probatorio nell'aula al secondo piano (un P.M., un difensore e il testimone); non è compatibile la ricognizione (troppi birilli in una sola sala) e l'audizione protetta;

3) le udienze preliminari saranno celebrate nei soli casi di processi con poche parti (numero massimo tre, più il P.M.);

4) saranno trattate le udienze preliminari con imputati detenuti (collegati da remoto), nel caso vi siano molti altri imputati previo stralcio;

5) saranno celebrati i giudizi abbreviati nei casi di processi con un numero limitato di parti (tre, oltre al P.M.). In caso di molte parti (tra cui imputati detenuti) i processi saranno celebrati nelle aule al primo piano (preferibilmente aula A, attrezzata per il collegamento da remoto);

6 – i procedimenti con prove da assumere ai sensi dell'art.392 c.p.p. (e quindi con incidente probatorio) con urgenza

saranno celebrati, previo provvedimento del giudice che deliberi l'esistenza dell'urgenza, in tutti i casi in cui l'attività da compiere sia compatibile con l'esigenza di evitare la concentrazione di persone (per es., non potranno essere effettuate ricognizioni poiché l'aula con vetro specchio è piccola e i soggetti che devono essere riconosciuti sono in minimo di tre vicini tra loro e senza mascherina).

SETTORE CIVILE

FALLIMENTI ED ESECUZIONI

1) Le udienze di verifica dello stato passivo, stante la possibile affluenza di più persone e l'impossibilità di trattazione scritta o da remoto, saranno rinviate a data successiva al 30 giugno, salvo casi di eccezionale urgenza per i quali si provvederà a udienza ordinaria in aula che consenta adeguato distanziamento dei presenti, i quali dovranno partecipare muniti di mascherina e guanti.

2) I procedimenti prefallimentari saranno trattati mediante collegamento da remoto con il ricorrente, con il debitore già costituito e, se del caso, con il pubblico ministero.

il G.D. svolgerà l'udienza necessariamente dall'ufficio in caso di mancata costituzione del fallendo.

3) Le udienze di approvazione del rendiconto ex art. 116 l. fall. saranno trattate con collegamento da remoto con il Curatore e con eventuali creditori che si siano costituiti prima dell'udienza fornendo i dati necessari ad instaurare il collegamento.

Il G.D. sarà in udienza per l'eventuale partecipazione del fallito o di creditori non preventivamente costituiti.

4) Le altre udienze in materia fallimentare (ad esempio, l'udienza ex art. 36 l. fall.) potranno essere svolte mediante collegamento da remoto o mediante trattazione scritta, ovvero – in caso di impossibilità – saranno rinviate a data successiva al 30 giugno.

5) Le udienze ex artt. 615 co. 2, 617 co. 2 e 619 c.p.c. saranno celebrate con trattazione scritta.

6) Le udienze ex art. 596 c.p.c. saranno celebrate con trattazione scritta.

Peraltro, visto il disposto dell'art. 597 c.p.c., poiché il mancato deposito di memoria può essere equiparato all'assenza in udienza, e quindi è equiparato ex lege all'approvazione del riparto, al fine di alleggerire il lavoro delle Cancellerie (già costretto a lavorare a organico ridotto) si raccomanda il deposito di memorie solo alle parti che intendano avanzare osservazioni al progetto di distribuzione.

7) Le udienze ex art. 495 c.p.c. saranno celebrate con trattazione scritta.

8) Le udienze ex art. 569 c.p.c. e le udienze ex art. 485 c.p.c. saranno celebrate con trattazione scritta o mediante collegamento da remoto, secondo la scelta effettuata dal giudice assegnatario in ragione delle caratteristiche della singola procedura, del numero delle parti e della natura delle questioni da affrontare.

Resta inteso che, poiché la celebrazione delle udienze mediante trattazione scritta o mediante collegamento da remoto, rispetto alle modalità di celebrazione tradizionale, richiederanno rispettivamente maggiore impegno al personale ausiliario e maggior tempo da dedicare all'udienza, non potranno essere trattati nell'arco delle giornate dedicate alle udienze lo stesso numero di procedimenti che era trattato prima del 9 marzo. Pertanto, dovranno essere trattati quelli più urgenti, per la risaleza dell'iscrizione della procedura o per la natura delle questioni trattate, con possibilità per il giudice di rinviare le procedure meno urgenti a data successiva al 30 giugno.

Restano inoltre sospesi fino al 30.6.2020 gli accessi di tutti gli ausiliari, dei curatori, dei liquidatori, dei commissari, ecc..., ai beni delle procedure, salvo specifica autorizzazione del giudice in caso di necessità indifferibili e sempre nel rispetto delle misure igienico-sanitarie prescritte normativamente

Ugualmente è sospesa fino al 30.6.2020 l'attuazione degli ordini di liberazione ad eccezione di quelli relativi a procedure in cui vi sia stata aggiudicazione del bene o, previa specifica autorizzazione da parte del giudice, in caso di pericolo di danni a persone o cose derivanti dal bene o ad opera degli occupanti.

Cause civili

Udienza 183 CPC

Le udienze di prima comparizione, già fissate, per le quali il termine previsto dall'art. 166 CPC per la costituzione del convenuto cade, in tutto o in parte, all'interno del periodo di sospensione 9 marzo-11 maggio, vanno rinviate d'ufficio in modo da consentire il rispetto del predetto termine.

Le udienze di prima comparizione, già fissate, per le quali il periodo di sospensione non vada ad incidere sul termine previsto dall'art. 166 CPC per la costituzione del convenuto, possono essere celebrate mediante trattazione scritta o telematica.

In ogni caso, si pone in problema della verifica della regolarità del contraddittorio perché l'omessa costituzione del convenuto potrebbe essere solo apparente, essendo consentita la costituzione anche oltre il termine di cui all'art. 166 CPP; quindi, in caso di mancata costituzione telematica tempestiva del convenuto, la causa verrà dal giudice trattenuta a riserva al solo fine di verificare presso la cancelleria l'eventuale costituzione tardiva del convenuto.

Gli atti introduttivi (citazione/comparsa di risposta), sia per le nuove cause sia per quelle già pendenti, saranno depositati telematicamente.

Udienza per decidere sulle istanze istruttorie (184 CPC)

Le cause per le quali il periodo di sospensione 9 marzo-11 maggio abbia inciso sui termini per il deposito delle memorie di cui al sesto comma dell'art. 183 CPC saranno rinviate d'ufficio in modo da consentire alle parti di fruire appieno di detti termini intermedi.

Le udienze ex art. 184 cpc possono essere celebrate nelle forme della trattazione scritta o da remoto: lascerei aperte entrambe le possibilità da valutarsi di volta in volta.

In alternativa l'udienza in oggetto, peraltro non espressamente prevista dal codice, potrebbe non essere tenuta con espressa previsione che il giudice andrà a sciogliere la riserva sull'ammissione delle prove entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della terza memoria istruttoria.

Udienze istruttorie

Prevedono certamente assembramenti di persone e difficilmente possono essere celebrate da remoto.

Per cui tutte le udienze istruttorie già fissate (audizione testi, interrogatorio formale, giuramento CTU, disamina CTU, deposito documenti oggetto di istanza di verifica o di querela di falso) vanno rinviate a dopo l'estate e quelle nuove saranno parimenti fissate dopo l'estate.

Udienza di precisazione delle conclusioni (281-quinquies-189 CPC)

Può celebrarsi mediante trattazione scritta con invito agli avvocati di depositare, almeno il giorno prima dell'udienza, i fogli di precisazione delle conclusioni con in calce la richiesta di assegnazione della causa a sentenza e concessione dei termini di cui all'art. 190 CPC.

Udienze di discussione

Le udienze di discussione, siano esse quelle fissate ai sensi dell'art. 281-sexies CPC o siano esse quelle per le quali si applica il rito del lavoro, possono essere celebrate mediante trattazione scritta con invito alle parti a depositare, almeno dieci giorni prima dell'udienza, note riassuntive scritte recanti in calce le conclusioni da sottoporre a decisione.

Il giudice, il giorno dell'udienza, darà atto a verbale che la discussione è stata sostituita con il deposito di note scritte e contestualmente depositerà telematicamente il dispositivo della sentenza e, nei casi in cui è previsto (art. 281-sexies CPC), la motivazione.

Procedimenti ex art. 702-bis CPC

Si applicano, in quanto compatibili con la specificità del rito, i principi di cui sopra.

Procedimenti cautelari ante causam e in corso di causa.

Si applicano i principi di cui sopra, privilegiando, ove possibile, la trattazione scritta.

Se vi è necessità di sentire sommari informativi il giudice procederà con le cautele del caso al fine di evitare assembramenti di persone.

La trattazione scritta si applica anche ai reclami nei quali l'attività istruttoria e di ricezione degli atti viene affidata al giudice relatore che inviterà le parti, in vista della camera di consiglio, a depositare note conclusive scritte.

La camera di consiglio per la decisione verrà celebrata da remoto mediante collegamento telematico a mezzo Teams.

Procedimenti presidenziali

Cause di separazione consensuale e divorzi congiunti

La difficoltà di instaurare collegamenti da remoto che renderebbe comunque necessario lo spostamento delle parti presso i difensori rende necessaria la trattazione scritta.

Per i procedimenti già pendenti fissati entro il periodo di sospensione delle udienze, verrà rifissata un'altra udienza, virtuale, comunicata ai difensori, ai quali si richiederà di far pervenire – con mezzo telematico – entro il giorno antecedente l'udienza, una dichiarazione del/i proprio/ii assistito/i, di rinuncia a comparire per motivi di emergenza sanitaria, conferma delle condizioni di separazione e impossibilità di conciliazione.

Per i procedimenti non ancora fissati o fissandi, il provvedimento presidenziale che disporrà l'udienza (virtuale) conterrà avviso in tal senso.

I procedimenti di separazione giudiziale saranno trattati, scaglionando a distanza di mezzora le udienze, con obbligo di indossare mascherine protettive e di rispettare il distanziamento sociale.

I procedimenti di divorzio giudiziale verranno rinviati a data successiva al 30 giugno, a meno che non si ravvisino seri motivi d'urgenza.

I procedimenti di accertamento tecnico preventivo già radicati verranno definiti mediante trattazione scritta da parte dei difensori: all'udienza comparirà il solo CTU per il conferimento dell'incarico.

Il presidente inviterà le parti a depositare note preventive con le quali esse formuleranno le proprie istanze ed argomentazioni sul quesito, che sarà comunicato alle parti prima dell'udienza.

I procedimenti volontaria giurisdizione non tutelare (fissazione termini successori, ecc.) saranno differiti ad altra data successiva al 30.6.2020.

Cause civili e procedimenti di volontaria giurisdizione Il gruppo

"1) Le udienze già fissate nel periodo compreso tra l'11 maggio e il 30 giugno 2020, nei procedimenti di contenzioso ordinario, per la decisione sulle istanze istruttorie o per la precisazione delle conclusioni, non si terranno, ma, rispettivamente, **(a)** per la decisione sulle istanze istruttorie, dopo il deposito di un atto con cui la parte più diligente dichiara che sono decorsi i termini ex art. 183 c.p.c. (estesi in considerazione del periodo di sospensione) e chiede la

decisione sulle istanze istruttorie e **(b)** per la precisazione delle conclusioni, dopo il giorno in cui era fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, il Giudice provvederà, alla luce degli atti depositati telematicamente dalle parti, che avranno cura di inserirvi ogni necessaria indicazione che ordinariamente verrebbe fornita in udienza. In ogni caso, ciascun foglio di precisazione delle conclusioni dovrà recare il testo di tutte le conclusioni prese dalla parte (senza poter rinviare ad altri atti); dovrà essere depositato in formato selezionabile, al fine di consentire al Giudice di riportare fedelmente le conclusioni nella sentenza e dovrà sempre indicare - tra l'altro - se la parte chiede oppure rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. (che si intendono automaticamente concessi, a decorrere dal giorno in cui era fissata la precisazione delle conclusioni, qualora anche una sola parte ne abbia chiesto la concessione) e se la parte è ammessa oppure non è ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Inoltre, se si tratta di separazione o di divorzio, ciascuna parte dovrà allegare al proprio foglio di precisazione delle conclusioni la copia delle proprie dichiarazioni dei redditi per gli anni d'imposta 2016-2018 o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il mancato deposito di dichiarazioni dei redditi per uno o più anni d'imposta e l'ammontare dei redditi, anche diversi da quelli da lavoro, effettivamente conseguiti nel periodo. Infine, solo se si tratta di divorzio a seguito di separazione non consensuale, ciascuna parte dovrà allegare al proprio foglio di precisazione delle conclusioni la copia della sentenza di separazione, corredata dell'attestazione di Cancelleria in ordine al passaggio in giudicato.

2) Le udienze già fissate nel periodo compreso tra l'11 maggio e il 30 giugno 2020, nei procedimenti di volontaria giurisdizione, per la disciplina dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli, nei soli casi in cui non si tratti di procedimento congiunto e non sia mai stata precedentemente disposta nessuna disciplina (neppure provvisoria) e, quindi, esclusi - tra gli altri - tutti i casi di modifica di vigenti condizioni e i casi in cui sia già stata disposta una disciplina provvisoria, non si terranno, ma ciascuna delle parti, entro 15 giorni da quello in cui era fissata l'udienza, potrà depositare una sintetica memoria difensiva e dovrà, in ogni caso, depositare una dichiarazione sottoscritta personalmente dalla parte in cui viene precisato: **(a)** il luogo di residenza della parte negli ultimi 3 anni; **(b)** il luogo di residenza di ciascuno dei figli negli ultimi 3 anni; **(c)** le modalità con cui - di fatto - ciascuno dei figli, negli ultimi 3 anni, ha frequentato il genitore con cui non convive; **(d)** la somma dei redditi, anche diversi da quelli da lavoro, conseguiti dalla parte in ciascuno degli ultimi 3 anni; **(e)** l'elenco degli immobili di cui la parte sia proprietaria o comproprietaria (nel caso, indicandone la quota); **(f)** l'elenco degli eventuali debiti della parte, indicandone l'ammontare e la causa e **(g)** l'ammontare dei propri eventuali oneri alloggiativi mensili. Inoltre, ciascuna parte, nel predetto termine, dovrà depositare la copia delle proprie dichiarazioni dei redditi per gli anni d'imposta 2016-2018 o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il mancato deposito di dichiarazioni dei redditi per uno o più anni d'imposta e l'ammontare dei redditi, anche diversi da quelli da lavoro, effettivamente conseguiti nel periodo. Spirato il suddetto termine, la causa è rimessa al Collegio per la decisione.

3) Tutte le altre udienze già fissate nel periodo compreso tra l'11 maggio e il 30 giugno 2020, nei procedimenti di contenzioso ordinario e di volontaria giurisdizione, ivi inclusi i procedimenti di amministrazione di sostegno, tutela e curatela, saranno rinviate d'ufficio a data successiva al 30 giugno 2020, fermo restando che ciascuna delle parti potrà rivolgere tempestiva istanza motivata rappresentando eventuali motivi di urgenza. Il Giudice, valutati i motivi addotti, potrà disporre la trattazione scritta o la celebrazione di udienza, anche tramite collegamento da remoto. Sempre valutati i motivi addotti, il Giudice potrà fare ampio impiego dell'istituto dell'amministrazione di sostegno provvisoria e disporre l'esame dei beneficiari di amministrazione di sostegno, solo se ritenuto di assoluta urgenza pur tenuto conto delle esigenze di tutela della salute, a cura del

Giudice Onorario appositamente delegato presso il domicilio del beneficiario oppure tramite collegamento da remoto, eventualmente avvalendosi della collaborazione tecnica dei difensori, delle strutture di ricovero e degli enti pubblici dichiaratisi disponibili.

4) Il Giudice Tutelare può disporre che l'amministratore di sostegno presti giuramento depositando in Cancelleria, anche tramite *e-mail*, atto datato e sottoscritto in cui *"giura di esercitare l'ufficio di amministratore di sostegno con fedeltà e diligenza"*.

Esecuzioni mobiliari e convalide di sfratto

L'impossibilità di impedire la partecipazione personale dei debitori/esecutandi rende necessaria una ricalendarizzazione, al fine di evitare il rischio di assembramenti.

I procedimenti pertanto verranno rinviati a data quantomeno successiva all'8 giugno e trattati a distanza di mezzora l'uno dall'altro, eventualmente con la partecipazione dei legali da remoto.

Opposizioni ad ordinanza ingiunzione e cause di locazione

Verranno differite a data successiva all'8 giugno prevedendo la trattazione scritta (analogamente alle modalità sopra descritte per le cause civili cui si applica il rito del lavoro e l'onere, per le amministrazioni pubbliche che non accedono al processo telematico, di depositare, anche a mezzo PEC, memorie cartacee.

Non si procederà alle udienze in cui dovranno essere esperite delle prove testimoniali.

CAUSE di Lavoro e previdenza

Verranno trattate le seguenti cause :

- procedimenti cautelari;
- cause introdotte con rito Fornero pendenti e fissate per discussione (sentire gli avvocati?);
- procedimenti *ex art. 445-bis c.p.c.* che si trovino nella fase successiva al conferimento dell'incarico;

- procedimenti incidentali per la sospensione della provvisoria esecutorietà di decreti ingiuntivi, ordinanze ingiunzione, avvisi di addebito e atti di esecuzione;
- cause ex art. 702 bis c.p.c. fissate per discussione;
- decreti ingiuntivi;
 - le udienze dedicate a queste controversie potranno essere integrate - a facoltà del giudice - dalle cause "la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti" (art. 83); la dichiarazione di urgenza verrà fatta dal Presidente del Tribunale in calce al ricorso con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice titolare del fascicolo, egualmente non impugnabile;
 - per la trattazione di tali procedure il giudice può celebrare le udienze con le modalità di cui all'art. 83 comma 7 lettera h) del decreto legge 18/2020.

○ Procedimenti di a.t.p. nei quali l'udienza prevederà la presenza del solo CTU

Le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e che si concludono con provvedimenti da adottarsi fuori udienza si svolgeranno secondo le modalità di cui al comma 7, lett. h) dell'art. 83 del DL 18/2020 (c.d. trattazione scritta), ossia mediante lo scambio di note scritte, seguite dal provvedimento del giudice mediante scioglimento di riserva.

Tutti i processi e procedimenti non urgenti sono rinviati a data successiva al 31 luglio 2020, salva la facoltà per il giudice di celebrare anche prima di tale data l'udienza con le modalità di cui all'art. 83 comma 7 lettera h) del decreto legge 18/2020.

Per tutte le udienze in ogni caso dovrà essere osservato il distanziamento sociale ed evitata ogni forma di assembramento e/o inutile attesa o sosta.

L'uso della mascherina sarà obbligatorio per Giudici, personale, parti e difensori

GIUDICI di PACE

L'assenza del processo civile telematico e la non particolare gravosità dei ruoli rendono opportuno il differimento di tutte le udienze, ad eccezione di eventuali

urgenze ai sensi del comma 3 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020, con rinvio d'ufficio a data successiva al 30 giugno.

ACCESSO AL TRIBUNALE/UNEP/UFFICI DEL GIUDICE DI PACE E AI SERVIZI

In relazione all'accesso al Tribunale si confermano integralmente le disposizioni già impartite con provvedimento congiunto del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica in data 9/10 marzo 2020.

Deve essere ribadito che i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; parimenti vige il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena, ovvero risultati positivi al virus.

Riguardo all'U.N.E.P. sarà consentito dalle ore 8,45 alle ore 11,30 l'accesso nella sala d'attesa ad un massimo di tre utenti e lo stazionamento per ciascun sportello di una persona; il sabato dalle ore 8,45 alle ore 10,30 per i solo atti scadenti in giornata.

Relativamente all'accesso agli Uffici del Giudice di Pace di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, a parziale modifica delle disposizioni impartite dal Presidente-Coordiatore con provvedimento dell'11 marzo 2020, l'accesso sarà consentito a tre soggetti (professionisti e privati) per volta dalle ore 9,00 alle ore 11,00, ad eccezione del sabato, giorno di chiusura per le sedi di Acqui Terme e Tortona.

Permane per l'accesso a tutti gli Uffici sopra indicati l'obbligo, per tutti coloro che entrano e si trovano all'interno delle strutture, di indossare mascherine e guanti protettivi.

In relazione all'accesso fisico ai servizi di cancelleria del Tribunale, si dispone quanto segue:

- Area civile sita in C.so Crimea: non più di quattro unità tra professionisti (avvocati, professionisti delegati, consulenti) e privati per volta dalle ore 9,00 alle ore 12,00;

- Area Civile (cancellerie lavoro ed esecuzioni civili mobiliari) di via Cardinal Massaia:

due unità (professionista o privato) per volta dalle ore 9,00 alle ore 11,00

- Area penale (settori Gip/Gup e dibattimento): non più di tre unità per volta tra professionisti e privati dalle ore 9,00 alle ore 12,00;

- Area amministrativa (Segreteria, Ufficio Spese di Giustizia, Ufficio del Funzionario Delegato, Ufficio Recupero Crediti, Ufficio Stampa e Iscrizione CTU/Periti: non più di tre unità per volta tra professionisti e privati dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Si provvederà inoltre gradualmente al ripristino di alcuni servizi allo stato sospesi, quali, ad esempio, atti notori, accettazione e rinunce eredità, servizi che verranno in ogni caso gestiti sempre tramite prenotazione telefonica.

Analogamente, si provvederà al ripristino graduale del servizio di asseverazione perizie e traduzioni, anch'esso gestito in ogni caso sempre tramite prenotazione telefonica.

PERSONALE AMMINISTRATIVO

Il lavoro agile nella forma semplificata disciplinata dall'art. 87 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella l. n. 27 del 24 aprile 2020 permane tuttora la modalità ordinaria di lavoro per i dipendenti che prestano servizio negli uffici giudiziari, nei quali la presenza fisica del personale è stata limitata per assicurare solo le attività indifferibili.

Pertanto, tale previsione normativa deve essere letta in combinato disposto con l'art. 83 del d.l. citato e, quindi, con il graduale incremento dell'attività giurisdizionale a decorrere dal 12 maggio p.v., rispetto alla fase uno e cioè al periodo di sospensione.

Pertanto, il rapporto tra lavoro agile e attività in presenza in questa fase potrà e dovrà essere diversamente articolata relativamente alle unità presenti fisicamente in ufficio rispetto al periodo precedente.

Al riguardo, tenuto conto che l'attività giudiziaria riprenderà, sia pure in modo graduale, del fatto che i principali registri di cancelleria (SICID, SIECIC, SICP) non sono stati resi accessibili da remoto da parte del personale e della conseguente difficoltà riscontrata nell'individuazione delle attività da far svolgere con modalità in lavoro agile semplificato, la proporzione tra lavoro in presenza e lavoro agile dovrà necessariamente essere rimodulata, con una maggiore presenza in sede del personale amministrativo.

Inoltre, in relazione al personale presente, si dovranno utilizzare istituti contrattuali alternativi, sempre comunque nel rispetto del monte ore e dell'orario di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva; ciò per contemperare le esigenze di funzionamento del Tribunale con adeguati presidi di personale in servizio con le esigenze sia personali e familiari dei singoli lavoratori, specialmente se pendolari, sia di distanziamento tra le persone, anche all'interno dei servizi di back-office, al fine di evitare una contemporanea presenza di più soggetti nel medesimo ufficio, così rispettando le indispensabili misure igienico-sanitarie ed evitare il contagio.

Si sottolinea, per il personale che sarà fisicamente presente, il rispetto del distanziamento sociale, qualora presenti due unità in unico locale, oltre all'ausilio di separatori in plexiglas (procedura di acquisizione in essere). Detti dispositivi saranno posizionati anche per il ricevimento degli utenti.

Si comunichi ai Magistrati togati ed onorari, al personale amministrativo, alla Procura della Repubblica in sede, ai Giudici di pace del Circondario, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al Presidente della Corte d'Appello ed al C.S.M.

Alessandria, 11.5.2020

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Depositato in Segreteria

oggi 11 MAG 2020

IL DIRETTORE

Dott.ssa Alice Paola Natale



Il Presidente
dott. Antonio Marozzo

